

## LEGGE BILANCIO 2024-2026 (LEGGE 213/2023)

### NOTA DI LETTURA DEI CAPITOLI: POLITICHE ABITATIVE, PARI OPPORTUNITA', LAVORO E POLITICHE ATTIVE E PASSIVE, ENTI TERRITORIALI E COESIONE, SCUOLA, RICERCA

#### A CURA DEL SERVIZIO LAVORO, COESIONE E TERRITORIO

#### POLITICHE ABITATIVE

##### **Articolo 1, commi 7-13 (Mutui prima casa).**

Si stanziavano 282 milioni per l'anno 2024 sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%.

##### **Articolo 1, comma 63 (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili).**

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica la cedolare secca, con aliquota al 26%, ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

##### **Articolo 1, commi 282-284 (Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica).**

Si istituisce un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028. Si prevede, inoltre, l'adozione delle linee guida e la definizione delle modalità attuative, comprese quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché, al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale.

#### **Commento**

La casa continua a essere la grande assente nella manovra di Bilancio: non si può garantire il diritto all'abitare soltanto con la proroga del fondo garanzia per i mutui delle giovani coppie e con risorse che ammontano a soli 50 milioni di euro annui per i 2 anni (2027 e 2028). Una goccia nell'oceano! Per garantire il diritto alla casa crediamo serva ben altro a partire dai provvedimenti per affrontare il "caro affitti" e il "caro mutui". Occorrono immediatamente interventi atti a ripristinare le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e un vero piano pluriennale con finanziamento adeguato all'edilizia residenziale pubblica.

#### **PARI OPPORTUNITA'**

##### **Articolo 1, comma 45 (Innalzamento dell'aliquota Iva per prodotti per l'igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia).**

Si riporta al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini

che era stata precedentemente ridotta al 5%. Si ripristina, inoltre, l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5%.

**Articolo 1, comma 179 (Misure in materia di congedi parentali).**

Si dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80% per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60% per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.

**Articolo 1, commi 180-182 (Decontribuzione delle lavoratrici con figli).**

Viene introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

**Articolo 1, commi 187-189 (Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza).**

Si prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. È previsto un aumento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere. Si prevede, inoltre, un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne.

**Articolo 1, comma 190 (Iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e domestica).**

Si incrementa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica.

**Articolo 1, commi 191-193 (Assunzione vittime di violenza nel settore privato).**

Si prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8mila euro annui e per la durata di 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 mesi se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

**Articolo 1, comma 194 (Fondo per la creazione di case rifugio).**

Si istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

## **Commento**

Questa legge non apporta miglioramenti alla condizione femminile: ha un occhio di riguardo solo per le donne madri o tutt'al più riguarda le famiglie più che le donne in quanto donne. L'incremento della cosiddetta "tampon tax", che passa dal 5% al 10%, è un indicatore inequivocabile della scarsa attenzione riservata specificamente alle donne, a prescindere da quanti figli abbiano. La misura sui congedi parentali è condivisibile, ma resta una goccia che non cambia il mare. La decontribuzione totale per le lavoratrici è riferita esclusivamente alle donne con figli ed è una misura che non incentiva né il "lavoro rosa" né la "genitorialità". Apprezziamo le misure che riguardano le azioni di contrasto alla violenza maschile sulle donne, ma rileviamo come le risorse non siano sufficienti e si pone un tema delicato che riguarda le azioni indirizzate agli uomini "maltrattanti". In conclusione, l'impressione che si ricava da una lettura in ottica di genere è che non ci siano misure strutturali o a regime di interesse per le donne; il ruolo fondamentale delle donne nel nostro Paese resta, o ritorna ad essere, solo quello di fare le "mamme".

## **LAVORO E POLITICHE ATTIVE E PASSIVE**

### **Articolo 1, commi 60-62 (Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico).**

Si dispone la piena interoperatività delle banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

### **Articolo 1, commi 142-155 (ISCRO).**

Dopo un periodo di due anni di sperimentazione, dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). La misura destinata alle lavoratrici e ai lavoratori con partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, differisce leggermente dalla norma sperimentale. In particolare, il richiedente deve aver subito una diminuzione del reddito di lavoro del 70% rispetto ai due anni precedenti e deve aver dichiarato un reddito non superiore a 12.000 euro.

### **Articolo 1, commi 168-176 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione).**

Si prorogano a tutto il 2024 soltanto alcune misure in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, viene prorogata la CIGS per cessazione di attività. Vengono inoltre rifinanziate le indennità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei "call center" e quelle destinate ai dipendenti di imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Prorogati, anche per il 2024, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Si aumentano inoltre le risorse a disposizione per la proroga nel 2024 della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale per le imprese di rilevanza strategica anche a livello regionale. Sempre per l'anno 2024, sono state prorogate misure specifiche in favore del gruppo ILVA: si tratta della integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e della concessione di un ulteriore periodo, sempre di CIGS, fino al 31 dicembre prossimo. Infine, viene prevista anche per il 2024 l'indennità giornaliera onnicomprensiva per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

### **Articolo 1, comma 202 (Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).**

Si incrementano, per l'anno 2024, di 50 milioni di euro, le risorse destinate sia al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,

il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (percorsi inerenti all'istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro).

### **Commento**

Non si affronta il tema del contrasto al precariato, anzi la manovra non rifinanzia per il 2024 gli unici strumenti a disposizione per assunzioni di qualità, quali gli incentivi per assunzioni di giovani under 36 anni e di donne, eppure esiste nel nostro Paese un'emergenza "occupazione" che riguarda donne e giovani. La manovra non brilla neanche in materia di ammortizzatori sociali limitandosi a prorogare, per tutto l'anno 2024, alcune delle misure per le quali da tempo chiediamo l'apertura di un tavolo di confronto per verificare la possibilità di renderle strutturali. Il legislatore ha dimostrato maggiore sensibilità e concretezza con la messa a regime della misura di sostegno al reddito destinata ai lavoratori autonomi, con partita iva, iscritti alla Gestione Separata INPS. Nonostante l'emergenza degli incidenti sul lavoro questo tema è il grande assente della manovra di bilancio.

### **ENTI TERRITORIALI E COESIONE**

**Articolo 1, comma 295 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione).**

Si dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali Regioni, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione.

**Articolo 1, commi 455-463 (Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario).**

Si disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle Regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo.

**Articolo 1, commi 470-474 (Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale).**

Si istituisce, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020.

**Articolo 1, commi 480-483 (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario).**

Si stanziavano 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

**Articolo 1, comma 484 (Fondo per il riequilibrio finanziario delle province in dissesto o in predissesto alla data del 1° gennaio 2024).**

Si istituisce un Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle Province, che alla data del 1° gennaio 2024, si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

**Articolo 1, commi da 502 a 505 (Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate).**

Si istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale.

**Articolo 1, comma 527 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario).**

Si determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle Regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui e si disciplinano, al contempo, le modalità di ripartizione dello stesso tra le Regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

**Articolo 1, commi 533-535 (Contributo degli enti locali alla finanza pubblica).**

Si stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

**Commento**

Dopo sette anni, in cui si è tenuto in debito conto la finanza locale, in nome della spending review, si torna a tagliare risorse a Regioni ed Enti Locali, con il risultato che o si tagliano servizi o si aumentano le tasse e tributi locali. I tagli operati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali sono insostenibili e rischiano di mettere ulteriormente a repentaglio l'esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni, dal momento che, la manovra non prevede risorse aggiuntive per finanziarli. Positive ma non esaustive invece le misure destinate al sostegno finanziario per gli Enti Locali al termine delle procedure per il dissesto finanziario, in quanto non si modificano le norme che riguardano l'obbligo per i Comuni e Regioni di innalzare le aliquote dei tributi locali, anche oltre il massimo consentito, quindi alla fine pagano sempre e solo i contribuenti. Infine, la manovra non incentiva l'azione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale in quanto il premio riconosciuto resta al 50% anziché al 100%.

**SCUOLA, RICERCA**

**Articolo 1, commi 308-310 (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca).**

Si istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'Università e della Ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni).

**Articolo 1, commi 326 e 327 (Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud).**

Si prorogano dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

**Articolo 1, comma 330 (Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori).**

Si incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

**Articolo 1, commi 331 e 332 (Formazione del personale scolastico e retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici).**

Si autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico.

**Commento**

L'istituzione del fondo che consente di erogare agli enti di ricerca non vigilati dal Ministero risorse analoghe per misure e finalizzazioni a quelle già disponibili per gli enti di ricerca vigilati, risponde finalmente alle nostre sollecitazioni. È di tutta evidenza la necessità di mantenere alta l'attenzione affinché i tempi di erogazione risultino contenuti e i conseguenti decreti di riparto destinino le risorse per le finalità per le quali il provvedimento è nato.

Per le misure che riguardano la proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato la proroga fino al 15 aprile 2024 rischia di creare disagi alle scuole, soprattutto dal punto di vista organizzativo, relativamente a tutte le incombenze legate sia alla chiusura dell'anno scolastico che al carico di lavoro a cui le scuole sono sottoposte. Tra l'altro la misura esclude gli assistenti amministrativi e tecnici ai quali è stato interrotto il contratto di lavoro al 31 dicembre 2023. Figure queste indispensabili per le istituzioni scolastiche in virtù dei maggiori carichi di lavoro derivanti dalle scadenze legate al PNRR e per le quali erano stati contrattualizzati. Mentre riteniamo che non occorre inventarsi nuove figure, quali i tutor, con il rischio di sprecare fondi, anche se non ufficialmente, esistono già all'interno delle scuole. L'attività di tutoraggio psicologico, educativo, orientativo è insita nella professione del docente, al quale basterebbe aumentare lo stipendio per valorizzare il lavoro che svolge. Le urgenze per la scuola sono altre. Quella del tutor non è una sperimentazione di cui la scuola sente il bisogno. Sicuramente non sarà la misura che consentirà agli insegnanti di avere un incremento di stipendio adeguato alla funzione da svolgere. Infine, è netta la nostra contrarietà al progetto di formazione che il Ministero intende realizzare nella direttiva per l'accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento di singoli corsi per la formazione del personale scolastico e per la formazione in servizio incentivata del personale docente e delle figure di sistema. Una formazione continua che serve a valutare in modo improprio le performance dei docenti in base alle valutazioni operate dal "Comitato di valutazione", con inevitabili ricadute sulla qualità dell'insegnamento che invece deve essere laico e libero.

Gennaio 2024